

N. R.G. :



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. _____ ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ____ promossa da:

dell'avv.to LA MALFA MARIA STELLA;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendente di ____ cittadino italiano nato a ____

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" al figlio José, che l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità

consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di avere un interesse concreto ad agire avendo presentato sin dal 2014 al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro. Tale circostanza configura la evidente situazione del "diritto negato" e, di conseguenza, legittima il ricorso all'Autorità Giudiziaria indipendentemente dalla data in cui tale richiesta viene effettuata poiché è noto che la presentazione della domanda in via amministrativa non sortirebbe, comunque, alcun effetto avendo la ricorrente provato l'evidente ritardo nella lavorazione delle domande da parte del Consolato.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 19/10/2020

IL GIUDICE